



COMUNE DI TRECENTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 19/04/2021

OGGETTO: TASSA RIFIUTI 2021. DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA e DETERMINAZIONE MODALITA' VERSAMENTO

L'anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente LARUCCIA ANTONIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LARUCCIA ANTONIO	SI
VICE SINDACO	TEGAZZINI MATTEO	SI
ASSESSORE	BRUSCO DANIELA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale DR. PALUMBO ALFREDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con Deliberazione n. 31 del 23.07.2020, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti;

- che l'articolo 21 del sopra citato regolamento prevede:

1) al comma 2 che il versamento della Tassa sui rifiuti deve essere effettuato in 2 rate con scadenza 16 maggio e 1 dicembre,

2) al comma 3 che la Giunta Comunale può di disporre il differimento di tali termini in presenza di situazioni particolari;

3) al comma 4 fino alla approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento è facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente salvo conguaglio nella prima rata utile;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID 19;

Considerata l'esigenza di contenere l'impatto dell'emergenza da COVID 19 sul tessuto economico e produttivo del Paese, nel tentativo di arginare lo sviluppo di una importante crisi economica;

Atteso che il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Trecenta , all'articolo 15 prevede quanto segue: "Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella delibera medesima".

Ritenuto che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza epidemiologica, appare che ricorrano i casi eccezionali di necessità che legittimano il differimento dei termini di pagamento della prima rata TARI 2021;

Considerato che l'art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all' IRPEF, dall' IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Atteso che il Comune di Trecenta :

- con delibera di C.C. n. 31 del 23.7.2020 , avvalendosi della facoltà di cui all'art 107 comma 5 del D.L 18/2020 che prevede " I comuni possono, in deroga all'art 1 commi 654 e 683 della legge n. 147/2013 approvare le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano

economico finanziario 2020 ed il costo determinato può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021”, ha confermato per il 2020 le tariffe 2019;

- con delibera di C.C. n. 45 del 23/12/2020 ha approvato il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020; il differenziale tra i costi determinati nel PEF 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 dovrà essere versato dai contribuenti nel 2021 ;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che con l’articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati anch’essi dal 31 marzo al 30 aprile.

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;

Considerato inoltre ;

- la modalità di riscossione è stabilita dall’art. 1 del DL n. 16 del 2014, che dispone che “il versamento della Tari e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 (della L.n.147/2013) è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali”. È pertanto evidente che – a differenza dei casi elencati nell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 appena sopra richiamato, in cui la riscossione con F24 è prevista come obbligatoria – nel caso della Tassa Rifiuti e di tutti gli altri tributi comunali, l’incasso con F24 è una mera facoltà e non un obbligo.
- L’art. 5 CAD, al comma 2-ter prevede che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge primo dicembre 2016, n. 225.”; la normativa appena citata riguarda il pagamento dei tributi comunali, mantenendo ferma la modalità di riscossione tramite F24 solo per l’IMU.
- Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA. In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA spa ha introdotto una nuova modalità di pagamento “multi-beneficiario” per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA (cfr. monografia e Specifiche Attuative Nodo Pagamenti PagoPA). Per l’incasso congiunto delle suddette entrate, quindi, i Comuni, le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro Partner tecnologici – e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), dovranno prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per l’attuazione delle misure di cui sopra. Per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e ai PSP comportino ritardi e disservizi nei confronti dell’utenza, considerati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1° luglio 2021. ;

Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del Pef 2021 per l’anno 2021:

- rinviare la scadenza della prima rata TARI 2021, già prevista il 16 maggio 2021, dall’articolo 21, comma 2 del Regolamento TARI, al 30 giugno 2021 ;
- stabilire il pagamento come segue :

- 30 giugno 2021 acconto pari al 50% del tributo dovuto applicando le tariffe utilizzate nel 2020 tenendo conto della variazione delle superfici imponibili, delle cessazioni, delle nuove occupazioni , del numero degli occupanti e della concessione o eliminazione di eventuali riduzioni;
- 1 dicembre 2021 saldo-conguaglio del tributo dovuto applicando le tariffe approvate per il 2021 e tenendo conto del conguaglio 2020 (di cui all'art 107 comma 5 del D.L 18/2020) ;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi come per legge,

DELIBERA

1. Di considerare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di disporre il differimento dei termini di pagamento della prima rata TARI 2021, già fissata il 16 maggio 2021 dall'articolo 21, comma 2 del Regolamento TARI, al 30 giugno 2021;
3. Di stabilire il pagamento come segue :
 - -30 giugno 2021 acconto pari al 50% del tributo dovuto applicando le tariffe utilizzate nel 2020 tenendo conto della variazione delle superfici imponibili, delle cessazioni, delle nuove occupazioni , del numero degli occupanti e della concessione o eliminazione di eventuali riduzioni;
 - 1 dicembre 2021 saldo-conguaglio del tributo dovuto applicando le tariffe approvate per il 2021 e tenendo conto del conguaglio 2020 (di cui all'art 107 comma 5 del D.L 18/2020);
4. Di disporre, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000 all'albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune;
5. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art 125 del D.Lgs n.267/2000;
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 205 del 19/04/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **MECCA PAOLO MARIA** in data **19/04/2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 205 del 19/04/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **MECCA PAOLO MARIA** in data **19/04/2021**

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
LARUCCIA ANTONIO

Il Segretario Comunale
DR. PALUMBO ALFREDO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 331

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MILANI DONATELLA** attesta che in data **27/04/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge